

CONVENZIONE TRA L'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN GENETICA MEDICA

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito denominata Committente) con sede in via Stelvio 25, Sondrio, codice fiscale e partita I.V.A. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016.

E

Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito per brevità denominato "Dipartimento", C.F. 80007270186, con sede in Pavia in Via Forlanini n. 6 rappresentato, ai sensi per gli effetti dell'art. 8, comma 17, del Manuale di contabilità e controllo di gestione allegato al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Direttore, Prof Ermanno Gherardi, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 26 ottobre 1952, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento.

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 902 del 29.12.2017 è stata costituita la Breast Unit dell'ASST Valtellina e Alto Lario con decorrenza dal 01.01.2018 che si occupa di gestire e coordinare le attività del Centro unico di senologia.
- Tra le attività previste per la gestione della patologia neoplastica mammaria rientra lo studio genetico affidato ad un genetista.
- L'ASST Valtellina e Alto Lario necessita di un esperto in materia di genetica medica
- L'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;
- L'ASST Valtellina e Alto con nota del 24/01/2018 prot. n. 3952, ha chiesto la disponibilità dell'Università degli studi di Pavia alla stipula della convenzione per l'effettuazione di consulenza genetica medica nell'ambito dell'attività della Breast Unit Aziendale e consulenza genetica medica pre e post test genetico a favore del Presidio Ospedaliero di Sondrio;
- Presso il Dipartimento di Medicina Molecolare è presente la figura professionale che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta.

di seguito congiuntamente, "parti" si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto della convenzione

Il Dipartimento di Medicina Molecolare si impegna a effettuare presso il Committente, nella sua sede in Sondrio prestazioni di consulenza relative a patologie geneticamente determinate con le seguenti modalità: di norma due accessi al mese, in giorno e con orario da determinare.

Eventuali ulteriori accessi dovranno essere concordati di volta in volta. L'attività di consulenza verrà espletata dal Prof. Cesare Danesino, ordinario di genetica medica e responsabile dell'attività.

Art.2- Ammontare della convenzione

Il Committente si impegna a corrispondere, a fronte di fattura emessa dal Dipartimento, l'importo di € 400, per ogni accesso, comprensivo del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal professionista. La periodicità di fatturazione è la seguente: bimestrale.

Art. 3 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente intestato al Dipartimento di Medicina Molecolare presso la Banca d'Italia, corrispondente al codice IBAN 37198.

Il Dipartimento dichiara fin da ora che null'altro avrà da pretendere nei confronti del Committente per lo svolgimento della consulenza e con riferimento ai risultati conseguiti, essendo il corrispettivo contrattuale comprensivo di ogni eventuale compensazione in merito.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dall'1 aprile 2018 sino al 31 marzo 2019.

Art. 5 – Recesso e risoluzione del contratto

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata a.r. con un preavviso di 30 giorni. In particolare il Committente si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività di ricerca. La violazione anche di una sola delle norme che regolano la presente convenzione darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo tramite invio di comunicazione alla controparte con raccomandata a.r.. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto il Committente corrisponderà al Dipartimento la quota del corrispettivo in relazione al documentato stato di avanzamento dell'attività di consulenza. Resta peraltro inteso che la risoluzione della convenzione non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Art 6 – Regime di segretezza

Il Dipartimento si rende garante che il personale da esso destinato all'esecuzione del presente contratto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà dal Committente per lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 7 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Le attività di cui alla presente convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e gli eventuali adempimenti conseguenti saranno concordati tra le parti in separato accordo.

Il personale universitario che presta la propria attività presso il Committente è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso lo stesso. Il Committente è tenuto ad informare il personale universitario che presta l'attività di consulenza prevista dalla presente convenzione presso le proprie sedi sui rischi presenti negli ambiti di lavoro frequentati e sulle misure di prevenzione e protezione eventualmente adottate, ivi comprese quelle relative alla gestione dell'emergenza. Ove ne ricorrano le condizioni, il Committente promuove l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Art. 8 – Assicurazioni

I dipendenti dell'Università che si rechino presso il Committente per svolgere l'attività prevista dal contratto o connessa alla sua esecuzione fruiscono della tutela INAIL/Gestione conto Stato e sono altresì coperti a polizza assicurativa di responsabilità civile. In caso di infortunio del personale universitario durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra parte.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice della in materia di protezione dei dati personali".

Art. 10 – Oneri fiscali e obblighi

Il presente atto è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 D.P.R. n. 131/86 e in misura fissa, ai sensi dell'art. 11, tariffa parte prima, del citato D.P.R., essendo le prestazioni contrattuali soggette a IVA, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono a carico del Committente.

La presente convenzione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23. c. 1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016;

Art.11 – Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-val.it , www.unipv.eu) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esse contenute. La violazione dei principi enunciati nei suddetti codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente contratto che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Pavia.

Luogo e data

_____ / / _____

Pavia,
per il Dipartimento di Medicina Molecolare
Il Direttore
(Prof Ermanno Gherardi)

Sondrio,
per l' ASST Valtellina e Alto Lario
Il Direttore Amministrativo
(Carlo Maria Iacomino)